

Codice DB1100

D.D. 2 dicembre 2009, n. 1256

Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007 - 2013 - Misura 114: Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura - Anno 2009 - Riconoscimento quale Soggetto erogatore dei servizi di consulenza aziendale agricola: "Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (A.R.A.P.)". Prescrizioni.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Ai fini dell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013 – Misura 114: “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura”, secondo quanto previsto dal bando di selezione dei “Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola” approvato con determinazione dirigenziale n. 487/DB1107 del 09.06.2009, è riconosciuto, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, come risulta dai verbali delle sedute del Comitato di valutazione del 3 settembre 2009, 10 settembre 2009, 23 settembre 2009, 6 ottobre 2009, 28 ottobre 2009 e 30 novembre 2009 sopra citati, il seguente Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola:

“Associazione Regionale Allevatori del Piemonte (A.R.A.P. Piemonte)” – via Livorno, 60 c/o Environment Park, 10144 Torino (omissis)

La sopra citata Associazione è pertanto autorizzata ad operare in Piemonte ai sensi della misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura” del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013.

Il Soggetto erogatore riconosciuto, sulla base delle professionalità dichiarate è autorizzato a effettuare le consulenze obbligatorie previste dal bando nel campo della condizionalità e della sicurezza sul lavoro, nonché le tipologie di interventi specialistici segnalati dal Soggetto erogatore ed indicati nell'allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Tutte le variazioni riguardanti i requisiti minimi che interverranno successivamente all'emanazione del presente atto di riconoscimento dovranno essere comunicate dal Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola alla direzione Agricoltura entro otto giorni dal loro verificarsi.

3. Il Soggetto erogatore ed il relativo personale tecnico, al momento dell'inizio dell'attività di consulenza non dovranno trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità tra quelle previste dalla D.G.R. n. 27-11352 del 04.05.2009 e dalla scheda di misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

4. Il Soggetto erogatore del servizio di consulenza aziendale agricola è comunque tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dal bando approvato con determinazione dirigenziale n. 487 del 09.06.2009, nell'allegato A, pagg. 19 e 20, paragrafo “5. Obblighi a carico dei soggetti erogatori di servizi di consulenza riconosciuti”.

5. Per ogni sede operativa il Soggetto erogatore è tenuto ad esporre al pubblico una targa di identificazione secondo il facsimile di cui all'allegato 2 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 16 del Regolamento regionale 8R/2002.

Il Direttore

Gianfranco Corgiat Loia